

IL CASO GIUDIZIARIO DI CLARA MAZZANTI
NEL PROCESSO AGLI ANARCHICI (1971):
ERRORI COGNITIVI O SCELTE DELIBERATE?

In due studi effettuati da un'equipe di psicologi tedeschi (Englich & Mussweiler, 2001¹; Englich et al., 2006²) alcuni gruppi di giudici, bilanciati per genere (donne e uomini), furono sottoposti ad una serie di prove sperimentali in cui veniva richiesto loro di emettere una sentenza per un reato di stupro (in alcune prove) o di furto (in altre), dopo aver preso attenta visione della documentazione. Tale documentazione, uguale per tutti e preparata da altri giudici esperti, era stata preventivamente valutata come valida e completa, sulla base di test statistici quantitativi effettuati sui punteggi assegnati alla medesima dai partecipanti. Le prove coinvolgevano gruppi di partecipanti diversi e nel corso di ogni prova, tra la lettura del materiale documentale e la formulazione della sentenza, i giudici ricevevano un'informazione. Questa informazione, però, non era né la stessa per tutti i giudici, né uguale per le diverse prove.

In un primo esperimento, si comunicava ai giudici, preventivamente divisi in due gruppi, la richiesta avanzata dall'accusa su un caso di stupro e si precisava che era stata formulata con cognizione di causa, *sulla base degli elementi disponibili*; tale richiesta equivaleva alla pena massima (36 mesi) per metà dei giudici e alla pena minima (12 mesi) per l'altra metà. Risultato: i partecipanti appartenenti al gruppo cui era stata sottoposta la richiesta maggiore hanno infine optato per una condanna significativamente³ più alta (mesi di condanna in media: 24,41; deviazione standard: $\pm 7,86$) di quella scelta dall'altro gruppo (17,64 di media $\pm 9,00$ deviazione standard), confermando così l'ipotesi formulata dai ricercatori sulla base dei dati presenti in letteratura e cioè che i giudici, pur avendo tutti la stessa documentazione a disposizione, sono nettamente influenzati dalla richiesta dell'accusa, piut-

¹ Englich B & Mussweiler T (2001). Sentencing Under Uncertainty: Anchoring Effects in the Courtroom. *Journal of Applied Social Psychology*, 31: 1535-1551. DOI: 10.1111/j.1559-1816.2001.tb02687.x

² Englich B, Mussweiler T & Strack F (2006). Playing dice with criminal sentences: The influence of irrelevant anchors on experts' judicial decision making. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 32: 188-200. DOI: 10.1177/0146167205282152

³ Significativamente in senso statistico (probabilità $p < 0,05$): la soglia di significatività statistica era, come di prassi, $\alpha = 0,05$; questo vuol dire che c'è una probabilità minore del 5% di sbagliare quando si rileva che la differenza di pena attribuita dai due gruppi di giudici è effettiva e si discosta, quindi, dal caso. Questo criterio vale anche per tutte le altre prove qui presentate e l'avverbio "significativamente" è sempre utilizzato in senso statistico.

tosto che dalla richiesta della difesa. Questo fenomeno è chiamato “*effetto ancora*”, perché la decisione è psicologicamente ancorata ad un punto di riferimento, nella fattispecie il numero di anni richiesti dall'accusa. Un'ancora di questo tipo è definita *rilevante*, perché si tratta di un'informazione contestuale che il giudice riceve nell'ambito del processo, così come riceve, d'altronde, la richiesta della difesa. Nonostante sia rilevante, quest'ancora non dovrebbe essere influente di per sé, perché il processo decisionale dovrebbe basarsi solo sugli elementi a disposizione. A parità di documentazione e informazioni, e con le altre variabili sotto controllo, tutti i giudici avrebbero dovuto emettere sentenze di condanna simili (o meglio, *non significativamente diverse tra loro*) in termini di durata. Nello studio in questione non è stato così: un'unica informazione, la richiesta dell'accusa, è riuscita a *distorcere* il processo di decisione giudiziale, *a prescindere* dal resto. Ma non finisce qui.

In un'ulteriore prova, indipendente dalla precedente, ad un nuovo gruppo di giudici veniva sottoposta la domanda avanzata da un giornalista⁴: “*Ritiene che la condanna per l'imputato sarà minore o maggiore di X?*” dove X equivaleva ad 1 anno per metà dei giudici ed a 3 anni per l'altra metà. Risultato: il gruppo di giudici ai quali era stata indicata la condanna massima ha in seguito inflitto condanne di quasi 3 anni (media: 33,38 mesi; deviazione standard: $\pm 9,65$) mentre l'altro gruppo di giudici ha optato per pene significativamente più lievi, di circa 2 anni (media: 25,43 mesi; deviazione standard: $\pm 10,49$). Ciascun giudice decideva in maniera indipendente, in ogni prova, emettendo la propria sentenza. Attraverso questo esperimento, i ricercatori volevano verificare se i giudici sarebbero stati influenzati da un'informazione che arrivava dai media, situazione che simula la realtà: salvo processi ultra blindati, è probabile che le opinioni espresse attraverso tv, stampa e internet arrivino all'orecchio di colei o colui che giudica. In teoria tali opinioni non dovrebbero influire sul processo decisionale, ma, come l'esperimento dimostra, nella pratica può non essere così. In questo caso la decisione è stata vincolata ad un'ancora *irrilevante*, perché la domanda di un giornalista *nulla* ha a che vedere con gli elementi da valutare per emettere una sentenza. Un risultato analogo è stato ottenuto attraverso un esperimento in cui ai giudici veniva comunicata la richiesta dell'accusa, stavolta specificando che tale richiesta era “*stata determinata in maniera casuale e senza alcuna competenza giuridica*”. Anche in questo caso si osserva una deviazione del processo decisionale: i giudici cui era stata sottoposta la richiesta di condanna minore hanno inflitto pene con durate significativamente inferiori rispetto agli altri. L'ancora irrilevante ha affondato ancora.

⁴ Nella prova i giudici dovevano immaginare di ricevere una telefonata dal giornalista, che formulava la domanda, e di riagganciare senza rispondere.

L'ultimo esperimento fa capire fino a che punto un processo decisionale possa essere distorto da elementi aleatori. In questa prova decisionale, relativa ad un caso di furto reiterato, i ricercatori hanno chiesto ai partecipanti di lanciare due dadi truccati in maniera tale che a metà dei giudici uscissero i numeri 1 e 2 e all'altra metà i numeri 3 e 6. Dopo il lancio dei dadi, ai giudici veniva richiesto di sommare i due numeri per ottenere il numero di mesi di carcere richiesti dall'accusa, che quindi erano 3 per una metà e 9 per l'altra. La richiesta dell'accusa era dunque stata determinata in maniera volutamente e palesemente arbitraria. Al momento di emettere la sentenza, i giudici a cui era uscita la somma di 3 hanno comminato una pena di circa 5 mesi (media: 5,28 mesi; deviazione standard: $\pm 3,21$) mentre quelli a cui era uscita la somma di 9 hanno inflitto una condanna media di circa 8 mesi (media: 7,81 mesi; deviazione standard: $\pm 3,51$) e la differenza tra le durate delle sentenze decise dai due gruppi era, anche questa volta, *statisticamente significativa*. Dunque, persino un numero uscito dal lancio di dadi può generare un effetto ancorante e alterare un processo decisionale giudiziale, che, al contrario del processo decisionale che entra in gioco in contesti non giuridici, dovrebbe essere *strettamente guidato* da leggi, norme, codici e regolamenti volti a limitare l'impatto di fattori aleatori su decisioni che cambiano drasticamente la traiettoria di vita delle persone che si trovano a subirli. All'interno di ogni caso (furto o stupro), i ricercatori hanno poi fatto un'ulteriore verifica: hanno confrontato le durate di pena per valutare se differissero anche tra le due condizioni ancoranti (rilevante e irrilevante). Nessuna differenza è stata riscontrata: un'ancora irrilevante è stata in grado di influenzare il giudizio *tanto quanto* un'ancora rilevante.

Nel suo percorso arresto-carcere-processo per uno degli attentati dinamitardi del 1969, descritto nel libro *VENGA CON NOI. Dagli attentati del '69 a Piazza Fontana*⁵, Clara Mazzanti rileva, sulla base delle sue personali osservazioni, due principali tratti della giustizia con cui si trova a fare i conti. Uno è la mancanza di empatia, verso chi, nonostante porti con sé un carico di sospetti e accuse, resta comunque innocente fino a prova contraria e anche dopo, se quella prova non arriva mai. L'altro è l'apparente *parzialità e irrazionalità* con cui vengono valutate, o non valutate, le informazioni a disposizione e con cui *non* vengono attivamente cercati od opportunamente evidenziati elementi che potrebbero scagionare gli indagati. Queste conclusioni, che da sole non potrebbero avere valenza oggettiva, trovano supporto nella letteratura scientifica che si è andata

⁵ Clara Mazzanti, *VENGA CON NOI. Dagli attentati del '69 a Piazza Fontana*, 2019, Edizioni Colibrì.

accumulando, soprattutto negli ultimi vent'anni, stimolata da osservazioni, analoghe a quelle di Clara Mazzanti, effettuate su molteplici casi giudiziari.

In uno studio del 2016⁶, i neuroscienziati Decety e Yoder hanno dimostrato che la sensibilità alla giustizia non è legata all'empatia emotiva, un processo automatico attraverso cui un soggetto (per esempio chi valuta o giudica) riproduce dentro di sé lo stato emotivo di un altro soggetto in difficoltà (per esempio la vittima di un reato in condizioni di stress o disperazione). La motivazione che spinge alla ricerca di giustizia è dovuta, piuttosto, a processi cognitivi più complessi, legati all'acquisizione razionale della prospettiva dell'altro e al giudizio morale (empatia cognitiva). Cerchiamo, dunque, giustizia non tanto perché ci caliamo nei panni emotivi dell'altro, ma perché razionalmente ragioniamo su ciò che, secondo noi, dovrebbe o non dovrebbe essere giusto. Vari autori concordano nel definire come 'vera empatia' solo quella che prevede anche il coinvolgimento emotivo e la compassione⁷. La sensazione di freddezza e assoluto distacco che Clara Mazzanti avverte, ad esempio, quando si trova davanti al commissario Calabresi o al giudice Amati non è dunque sorprendente: la determinazione di quello che è giusto o sbagliato sembra proprio dipendere da una serie di ragionamenti, influenzabili da questioni etiche, culturali, politiche e via discorrendo. Diversi studi⁸ hanno mostrato che spesso solo un numero limitato di fattori vengono presi in considerazione nel determinare le sentenze, mentre fattori altamente e legalmente rilevanti non sono affatto considerati (testimonianze, confessioni precedenti, ecc.). Di contro, sono tenuti in considerazione, pur non dovendo esserlo, elementi extragiudiziali (come genere, etnia, nazionalità e appartenenza politica).

Concretamente, non si segue la strategia denominata lineare additiva, che porta a prendere in esame singolarmente tutti i fattori e le possibili alternative, attribuendo loro un valore di importanza e sommando poi i valori pesati per giungere alla valutazione finale (sentenza). Quello che, invece, si applica in molti casi è un più basilare approccio euristico, cioè legato all'intuito ed elementi contestuali, non sempre legalmente rilevanti.

⁶ Decety J & Yoder KJ (2016). Empathy and motivation for justice: Cognitive empathy and concern, but not emotional empathy, predict sensitivity to injustice for others. *Social neuroscience*, 11: 1-14. DOI: 10.1080/17470919.2015.1029593.

⁷ Preston SD & Hofelich AJ (2012). The many faces of empathy: Parsing empathic phenomena through a proximate, dynamic-systems view of representing the other in the self. *Emotion Review*, 4: 24-33. DOI: 10.1177/1754073911421378.

⁸ Per una review: Peer E & Gamliel E (2013). Heuristics and biases in judicial decisions. *Court Review*, 49: 114-118.

Url: <http://aja.ncsc.dni.us/publications/courtrv/cr49-2/CR49-2Peer.pdf>

Già i risultati degli studi presentati fin qui sembrano risolvere il dubbio, o confermare la certezza, di Clara Mazzanti quando richiama l'allegoria della Giustizia bendata che, sostenendo una bilancia con una mano (per prendere la decisione) e brandendo una spada con l'altra (per infliggere la pena), colpisce chi le passa davanti. La benda, secondo varie interpretazioni e critiche letterarie, rappresenterebbe la casualità piuttosto che l'imparzialità. Questa conclusione, cui giunge anche Clara Mazzanti in seguito all'istruttoria che l'ha riguardata, è estendibile a svariati altri casi, proprio in virtù del fatto che anche elementi casuali possono avere un'influenza sulle decisioni giudiziali. Figuriamoci che potenza detonante possono avere, su tali decisioni, gli elementi che casuali non sono.

Se la motivazione alla giustizia è guidata non dall'empatia emotiva, ma da ragionamenti coscienti di tipo morale e sociale (Decety & Yoder, 2016), l'espressione stessa della giustizia, in termini di condanne e pene, può essere soggetta a errori cognitivi che agiscono inconsciamente sui processi decisionali, inclusi, appunto, quelli giudiziali (Peer & Gamliel, 2013). Tra questi errori abbiamo: l'errore da conferma (*confirmation bias*), che consiste nella tendenza a tenere maggiormente in considerazione gli elementi che confermano la correttezza di una propria ipotesi, portando a sottovalutare o escludere il resto; errore da incapacità di ignorare prove non ammissibili (*inability to ignore inadmissible evidence*): una volta che un reperto o documento è stato presentato, anche se dichiarato non legalmente accettabile durante il procedimento, *può non essere possibile* per giuria e giudici *non tenerne inconsciamente di conto*; l'errore da ricostruzione (*conjunction fallacy*), che consiste nel giudicare più veritiero un evento descritto con maggiore dettaglio, rispetto ad uno narrato in termini più generici. Questo errore, in particolare, viola la logica secondo cui un insieme di minor dettaglio (*quell'oggetto è un frutto verde*) necessariamente include un insieme di maggior dettaglio (*quell'oggetto è una mela acerba*).

Nel caso di Clara Mazzanti, è interessante cercare di capire se siano stati commessi solo errori cognitivi inconsci come quelli menzionati sopra oppure se ci sia stato qualcosa di più (e conscio). Partiamo dall'inizio. L'impianto accusatorio del giudice istruttore Amati, in base al quale, nel 1970, emette la sentenza di rinvio a giudizio per Clara Mazzanti per lo scoppio notturno avvenuto il 2 febbraio 1969 presso l'RCA di Milano, si riassume ed esaurisce in due elementi cruciali: un *unico* volantino strampalato (lo segnala il testo) contro il festival di San Remo, *senza collegamento alcuno* con il luogo dell'esplosione, ed un'unica testimone squilibrata (lo dicono i *referti psichiatrici* e una denuncia fatta d'uffi-

cio *dai carabinieri* per calunnia continuata, ben precedente agli eventi in questione). I due elementi hanno una curiosa relazione tra loro: l'unico presunto originale del testo del volantino strampalato, non ritrovato sulla scena del crimine, è stato scritto a mano proprio dalla testimone squilibrata, Rosemma Zublena. Tra i vari disturbi, la teste ne annovera due di "trascurabilissima" importanza per una testimonianza sulla cui base si pretende di ricostruire i *fatti* su un caso di strage: *grafomania* e *mitomania*. I due elementi, volantino strampalato e testimone squilibrata, sono correlati, dunque non indipendenti tra loro (primo grave vizio istruttorio). Inoltre, l'*unica* fonte che collega il volantino *non* ritrovato sul luogo dell'attentato, all'attentato stesso, cioè la testimone, non è attendibile, nel senso medico e clinico del termine (secondo grave vizio istruttorio). Se un impianto di questo tipo venisse presentato come base di un lavoro scientifico, oltre che essere d'insulto alla memoria di Galileo, verrebbe rigettato già in fase di lettura dell'introduzione; non si capisce, quindi, come un simile costrutto possa essere stato portato avanti in un procedimento giudiziario, mettendo dapprima alla pubblica gogna (e in carcere) chi era soggetto a tale procedimento (gli imputati) e ridicolizzando poi, ma senza altrettanta attenzione mediatica, il giudice istruttore di quel procedimento. Si tratta di ripetuti errori cognitivi o scelte deliberate? L'ostinazione con cui il quadro istruttorio viene portato avanti sulla base del volantino tanto strampalato quanto generico (non scritto dagli imputati e mai ritrovato sul luogo dell'attentato) e considerando assolutamente attendibili le dichiarazioni di una sola testimone squilibrata, suggerisce l'esistenza di un serie di decisioni coscienti e allo stesso tempo incoscienti, che vanno ben oltre gli errori cognitivi involontari. Tuttavia, volendo procedere per gradi, si possono sottolineare alcuni punti salienti, *quantomeno* indici di cialtroneria.

Il giudice Amati inserisce nel fascicolo dell'istruttoria, che finisce dritto sotto gli occhi dei giudici della corte durante il processo, alcune lettere anonime (della Zublena: lo dice il contenuto che ricalca, sia nella terminologia che nella grafia, lettere da lei firmate). Al processo si chiederà alla giuria di non tenere conto delle lettere: peccato che in casi di questo tipo intervenga il già citato errore (inconscio) da *incapacità di non considerare prove non legalmente ammissibili*, ma ormai presentate. Commettendo *come minimo* un errore da ricostruzione (*conjunction fallacy*), il giudice Amati crede a quanto scrive e dice, riscrive e ridice, la testimone, con l'*eccesso di dettaglio* tipico dei disturbi psichiatrici da cui è affetta, dettaglio che Amati, ovviamente, non ritrova nei ricordi degli accusandi (Clara Mazzanti e Giuseppe Norscia), interrogati mesi e mesi dopo gli eventi. Difficile ricordare da dove venga un volantino e in particolare quel volantino contro il festival di San Remo,

ritrovato in casa loro a Viareggio, però *mai* sul luogo dell'attentato, dopo un trasloco dall'appartamento di Milano, nel quale aveva vissuto, come ospite, anche la testimone, autrice dell'unico originale disponibile. In virtù di questa incertezza, i carcerandi vengono indirizzati, durante gli interrogatori nell'Ufficio Politico della Questura di Milano, guidato da Antonino Allegra e avente a capo del braccio esecutivo il Commissario Luigi Calabresi, verso la risposta che *conferma* la versione a cui gli inquirenti vogliono credere, cioè che Clara Mazzanti e Giuseppe Norscia abbiano magari recuperato loro stessi il volantino strampalato (il cui testo in originale era stato scritto dalla testimone squilibrata), magari raccogliendolo per strada, magari non troppo lontano dal luogo dell'attentato all'RCA. Questa e solo questa ricostruzione si incastra nello scenario criminale che gli inquirenti avevano tracciato per incriminare gli anarchici. Peraltro, volendo dimostrare se un volantino serva a rivendicare un attentato, ciò che dovrebbe interessare non è tanto dove viene raccolto, quanto dove viene lasciato. Gli stessi giudici della corte, seguendo le indicazioni del Pubblico Ministero Antonino Scopelliti, nella loro sentenza di assoluzione, rileveranno che c'è stata *'supina acquiescenza ai suggerimenti della polizia in ordine al luogo e alle modalità di ritrovamento del volantino'*. Non stiamo parlando di anarchici contro l'ordine costituito o di difesa contro accusa, ma di come l'istruttoria su Clara Mazzanti e Giuseppe Norscia (e altri) condotta da Amati sia stata smontata dai *sui stessi* colleghi.

Tanto ci vuol credere, il giudice Amati, che le cose siano andate come lui le immagina, da ritenere validi il volantino e la testimone psicolabile che lo ha stilato di suo pugno, senza però prendersi il disturbo di cercare, nemmeno su richiesta di Clara Mazzanti, a quel punto già in carcere, testimoni (da lei indicati), che potrebbero fornire un alibi a lei e Giuseppe Norscia, smentendo le credenze istruttorie. Le descrizioni di Amati sono ai limiti del surreale: basta leggere la di lui narrativa, che qui cito solo parzialmente, ma che è inserita integralmente nel libro di Clara Mazzanti. Per Amati, Clara Mazzanti è stata corrotta a seguito di una *"...unione a un uomo sposato e neppure di bello aspetto... cui aveva sacrificato la sua giovinezza, la sua posizione sociale e l'affetto dei suoi genitori poveri..."*. Una descrizione che sta all'oggettività come un integrale doppio sta al cervello di un talitro. Stando a quando scrive Amati, Clara Mazzanti si è unita ad un uomo *sposato* (elemento extra-giudiziale che segnala un giudizio morale non favorevole) e *neppure di bello aspetto* (altro elemento extra-giudiziale di stampo lombrosiano che segnala che forse Amati lo avrebbe preferito con tratti del viso più simmetrici), al quale ha *sacrificato la sua giovinezza* (nel 1970 Clara Mazzanti aveva ben 23 anni) e la sua *posizione sociale*, pur essendo i genitori *poveri* (Clara Mazzanti aveva dunque rinunciato a quell'ambitissimo status

sociale che solo la povertà conferisce). Questa descrizione contiene elementi extra-giudiziali, derivanti dall'esistenza di un filtro soggettivo e fornisce l'habitat idoneo ad ospitare lo scenario criminale di Amati, Allegra e collaboratori. Una rappresentazione oggettiva sarebbe stata: "*Clara Mazzanti ha 23 anni, è toscana e unita sentimentalmente ad un uomo più grande di lei*" e punto. Il resto è fumo lessicale che non reca alcuna *prova oggettiva* in favore dell'ipotesi di reato. Ma si tratta veramente di un caso di *errore da conferma* o c'è di più?

Per capire meglio, vediamo come Amati argomenta il proscioglimento, in istruttoria, dei coniugi Eliane Vincileoni e Giovanni Corradini, inizialmente incarcerati con altri, tra cui Paolo Braschi e Tito Pulsinelli, per alcuni attentati dinamitardi del 1968-69. Avrei voluto tagliare o parafrasare, ma ritengo sia più efficace trascrivere esattamente il passo della sentenza istruttoria e poi esaminarlo: "...*gli indizi si moltiplicarono e la posizione dei coniugi Corradini apparve gravemente compromessa. Senonché proprio la frase attribuita dalla Zublena – (sia pure per interposta persona) – (il Braschi) – alla Vincileoni: "Quello stupido di Tito [Pulsinelli], o faccia le cose bene o non le faccia. La sua è una cacata, per cui saremo costretti a buttarlo fuori dalla nostra organizzazione"* fece sorgere un dubbio nell'animo di chi scrive, tanto che dispose un ulteriore esame della teste Zublena e sentita costei, il dubbio apparve fondato. A domanda precisa dell'Istruttore la Zublena – viene così riprovata la sua perfetta buona fede e la sua onestà – rispose testualmente: "Non posso però in coscienza dire se il significato e il tono che il Braschi intendeva dare a quella frase fosse nel senso che la Vincileoni rimproverava il Pulsinelli di non aver fatto un lavoro per bene, cioè un attentato ben riuscito, o, piuttosto, se la Vincileoni intendesse dire che il Pulsinelli aveva fatto una cosa fatta male, nel senso, cioè, che non avrebbe proprio dovuto compiere quel gesto dinamitardo". E fu così, che nella coscienza del Giudice, la frase, che avrebbe potuto avere un peso determinante per considerare i coniugi Corradini tra i maggiori responsabili di tutto, assunse un significato ben diverso dall'originario e li scarcerò ...i dubbi e i sospetti tuttora permangono – e sono d'un certo peso – ma il Giudice, tra gli indizi a carico e quelli a favore, propende per questi ultimi, volendo prestare fiducia alla anarchica signora Eliane, che si professa lontana dal concepire atti di violenza, nonché all'uomo mite e "celeste", quale si presenta lo arch. Corradini, che, forse idealista puro, può anch'egli essere considerato schivo da concepire la rivoluzione anarchica con mezzi non legittimi. Naturalmente, se al di fuori del giro dei giovani effettivamente essi erano, è fiducioso il Giudice nel ritenere che essi devono essersi ricreduti, in quanto "i bravi giovani" che essi aiutavano, magari effettivamente, dando loro lavoro, bravi ragazzi non erano nella realtà..."⁹. Magari.

⁹ Pagine 109 e 110 della Sentenza del Giudice Istruttore N. 2309/69-A – Tribunale Civile e Penale di Milano - datata 24 luglio 1970, a firma del Consigliere Istruttore Dott. A. Amati e del Cancelliere O. Scudieri. Faldone 1 conservato all'Archivio di Stato di Milano.

Si potrebbe ritenere che nell'istruttoria ci sia molto di più sui Corradini, dal momento che sono stati messi in carcere con l'accusa di essere i capi di un'organizzazione di stragisti, ma non è così. Partiamo dall'inizio: gli indizi che avrebbero visto la posizione dei Corradini *gravemente compromessa* si limitano, nell'elaborato di Amati di 121 pagine, ad una frase di Eliane Vincileoni riferita per interposta persona, al possesso di saldatori elettrici usati per fabbricare lampade "Liberty" ed al fatto che i Corradini frequentino anarchici e filotali, tra cui Giangiacomo Feltrinelli e la moglie Sibilla Melega. In particolare, l'elemento cruciale che spinge Amati a far incarcerare i coniugi Corradini è una frase che Eliane Vincileoni avrebbe pronunciato in merito al presunto operato di uno degli imputati (Tito Pulsinelli), che uno degli altri imputati (Paolo Braschi) avrebbe riferito alla testimone (Rosemma Zublena), non imputata, che a sua volta la riporta, per sentito dire, al giudice istruttore. Nonostante, a dire di Amati, la posizione dei Corradini sia aggravata dal *moltiplicarsi* degli indizi (quali siano non è scritto), il giudice ha uno scrupolo di coscienza e mette in discussione quanto riferito dalla sua unica testimone e la interroga di nuovo: lo stesso giudice, quindi, quando lo ritiene opportuno, questiona la testimonianza madre di tutto il suo impianto incriminatorio. Incalzata, la testimone ammette, ma secondo il giudice istruttore in *perfetta* buona fede, di non poter sapere, da *significato e tono* della frase (che non ha sentito direttamente), se Eliane Vincileoni criticasse Tito Pulsinelli per aver compiuto un attentato male (la *cacata*) piuttosto che bene o se lo criticasse per aver compiuto quell'attentato (la *cacata*) invece di non farlo. Si badi bene che nel primo caso la frase avrebbe avuto, scrive Amati, un *peso determinante*, collocando Eliane Vincileoni e il marito a capo di un'organizzazione criminale, mentre nel secondo caso Eliane Vincileoni avrebbe solo preso un abbaglio pensando, erroneamente, di aiutare dei *bravi giovani* che *bravi ragazzi non erano nella realtà*. Non occorre però un'analisi fine della frase per evidenziare come l'espressione utilizzata, *per sentito dire*, da Eliane Vincileoni, "*o faccia le cose bene o non le faccia*" indichi, comunque, una preferenza tra *due* possibili risultati di un'azione (che deve riuscire bene e non male) e non tra compiere o non compiere l'azione stessa. Il dubbio del giudice Amati sulla frase della Vincileoni non è quindi fondato. Inoltre, il punto eclatante sul quale il giudice non si sofferma mai è che *da nessuna parte* viene indicato di quale azione (la *cacata*) stesse parlando Eliane Vincileoni. Che cosa ha fatto, male, Pulsinelli? Non si sa, ma, come vedremo tra poco, non certo un attentato. E nonostante Amati ribadisca che permangono dubbi e sospetti *di un certo peso*, il giudice *propende* per gli indizi a favore piuttosto che per quelli a carico (ripeto: non specificati) e scagiona dunque i Corradini. Le ragioni per cui lo fa le spiega Amati stesso: vuole *prestare fiducia* sia a Eliane Vincileone visto che *si professa lontana dal concepire atti*

di violenza, sia a Giovanni Corradini, che *si presenta* come un *uomo mite e "celeste"* e forse *idealista puro*. Nessun'altra motivazione viene addotta. Il pedale della soggettività è premuto qui al massimo: in quest'argomentazione non c'è un elemento, che sia uno, oggettivo, né un collegamento logico, che sia uno, tra i diversi blocchi concettuali. E, come abbiamo visto, all'occorrenza, la testimone diventa questionabile e le sue parole non più affidabili. Dovremmo chiamare in causa ripetuti errori da conferma per spiegare, in chiave inconscia, le decisioni del giudice Amati. E dovremmo chiamare in causa un'incoscienza collettiva, visto che Amati *non* era da solo e le sue decisioni erano supportate dalla Procura di Milano di allora, guidata dal Procuratore Capo della Repubblica Enrico De Peppo e, nello specifico, dal Sostituto Procuratore Roberto Petrosino.

Come abbiamo visto il paradigma di Amati e summenzionati collaboratori, è quello di associare fattori di per sé irrilevanti (come ad esempio frasi o testi generici) sia agli attentati, sia alle persone da incastrare, per mezzo di una testimonianza, non necessariamente diretta. È questo procedimento forzato di *conversione* che trasforma gli elementi *da irrilevanti a rilevanti*, attraverso un terzo soggetto, le cui dichiarazioni, o il loro significato, sono manipolabili, che segnala chiaramente l'utilizzo strumentale e conscio che il giudice Amati e collaboratori fanno di tali elementi per distorcere la valutazione giudiziale. Il caso di Tito Pulsinelli, imputato nello stesso processo in cui è coinvolta Clara Mazzanti, rappresenta il climax di questo *modus operandi*. Riconosciuto da un unico testimone al 100%, su questa base Tito Pulsinelli è rinviato a giudizio da Amati ed incarcerato preventivamente per 2 anni *senza che Amati gli conceda mai il più volte richiesto confronto con il suo accusatore*. Al processo, e solo al processo, risulterà che il testimone, una guardia notturna, l'aveva visto di spalle, al buio e lo aveva identificato dai *soli capelli* (ma al 100%, si badi bene). *Nessun'altra* caratteristica (quale l'altezza o la robustezza) combaciava. Pulsinelli verrà scagionato con formula ampia. Perché arrivare al processo, dopo aver tenuto una persona (*Homo sapiens*) preventivamente in galera per due anni, per avere queste specifiche dal testimone? Bastava chiedere subito: non era un gran lavoro da fare e, ripeto, c'era un uomo in carcere. Come visto sopra, nel caso dei Corradini, Amati aveva interrogato di nuovo la testimone, per poter cambiare idea in merito al loro coinvolgimento negli attentati, senza che fosse intervenuto alcun elemento aggiuntivo.

Tutto questo (casi Clara Mazzanti e Giuseppe Norscia + coniugi Corradini + Tito Pulsinelli) e molto altro ancora che non è possibile argomentare qui (ma che è spiegato nel libro di Clara Mazzanti) indica che non si può essere trattato

sul serio di errori cognitivi inconsci, ma di una manipolazione voluta per ragioni su cui la storia ha fatto solo in parte chiarezza. Tra la seconda metà degli anni '70 e gli inizi degli anni '80 si dimostrerà, con fatti e non ciarle, che le bombe collocate in luoghi pubblici con intenzione di causare morti e feriti, tra cui quelle esplose alla fiera campionaria di Milano del 25 aprile 1969 e a Piazza Fontana, erano opera del movimento fascista Ordine Nuovo. Anni dopo, la Commissione Stragi metterà in rilievo i gravi vizi dell'istruttoria di Amati¹⁰. Clara Mazzanti cita, fra l'altro, il capitolo del documento intitolato "*Contributo sul periodo 1969-1974*", seconda parte, in cui si trova il paragrafo "*Le responsabilità della magistratura*" e l'allegato "*Appunti per un glossario della recente storia nazionale*", Capitolo II, "*Depistaggio - Autodepistaggio*", in cui si legge "[...] Non sarà, dunque, inutile passare in rassegna l'ipotetica serie di azioni che un magistrato può compiere per sviare una indagine. Ovviamente, il riferimento non può essere che alla magistratura inquirente e, nei processi di vecchio rito, al giudice istruttore". Nel 1989, a seguito della riforma del codice di procedura penale, la figura del giudice istruttore sarà soppressa e rimpiazzata con il giudice per le indagini preliminari (GIP) che non ha poteri autonomi di *iniziativa probatoria*, lo strumento di cui Amati ha abusato incarcerando innocenti e lasciando fuori i veri colpevoli.

Alla luce di tutti i fattori, coscienti e non, che intervengono nel distorcere processi decisionali giudiziari, c'è quindi da perdere ogni speranza? Nel 1971, il Dott. Antonino Scopelliti risulta naturalmente immune dall'influenza di fattori ad azione deviante, perché si lascia guidare dal raziocinio e, attraverso un approccio simile a quello scientifico, tiene conto dei soli elementi a disposizione, escludendo tutto quello che non è o non può essere comprovato. Utilizza, in maniera limpida e *onesta*, proprio quella strategia lineare additiva che spesso viene meno nei processi, considerando tutti i fattori e le possibili alternative, esaminandole una alla volta, soppesandole e assegnando loro un valore di importanza relativa, per poter poi arrivare ad una valutazione opportunamente ponderata. La requisitoria ha un incedere chiaro e logico. Nel 2019, quasi 50 anni dopo, sappiamo quali influenze, rilevanti o meno, possono intervenire nei processi decisionali e possiamo provare a porvi rimedio, per sanare alcune malattie del sistema giudiziario, anche se questo ovviamente vale solo per gli errori involontari. Quando la patologia deriva da una volontà manipolativa (illegale), ciò non è sufficiente, il che genera il paradosso secondo cui potremmo in

¹⁰ Doc. XXIII, n. 64, VOLUME I, Tomo IV. "Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi" istituita con legge 23 dicembre 1992, n. 499.

qualche modo rimediare ad alcuni errori di cui non siamo consci, ma non a quelli commessi volontariamente perché, in effetti, errori non sono.

Per concludere, un lavoro del 2014¹¹ ha dimostrato che l'esposizione a basse temperature (rispetto a temperature miti) riduce, in maniera inconscia, l'empatia emotiva verso gli altri e favorisce decisioni morali di tipo utilitaristico (sacrificare pochi per quello che si ritiene il bene di molti), mentre un lavoro scientifico del 2011¹² ha analizzato l'esito di 1112 processi e mostrato che, nel caso di uno stesso giudice che emette più sentenze a stretto giro, la probabilità che la sentenza sia a favore del richiedente passa dal 65% ad un intervallo che oscilla tra 0 e 10%, a mano a mano che ci si allontana dall'ultimo pasto (*sequential ruling bias*). Psicologicamente questo si potrebbe spiegare con l'esaurimento delle risorse psichiche necessarie alla valutazione e fisiologicamente con il calo di glucosio, che porta ad un aumento di aggressività. Alla luce della modalità con cui fu condotta l'istruttoria di Clara Mazzanti, si potrebbe ulteriormente ipotizzare che il giudice Amati abbia emesso sentenza di rinvio a giudizio al freddo, dopo aver analizzato vari altri casi e mentre era a dieta. Ma sappiamo che non è così.

Ivan Norscia
Docente di Etologia Umana
Università degli Studi di Torino

¹¹ Nakamura H, Ito Y, Honma Y, Mori T & Kawaguchi J (2014). Cold-hearted or cool-headed: physical coldness promotes utilitarian moral judgment. *Frontiers in psychology*, 5: 1086. DOI: 10.3389/fpsyg.2014.01086.

¹² Danziger S, Levav J & Avnaim-Pesso L (2011). Extraneous factors in judicial decisions. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 108: 6889-6892. DOI: 10.1073/pnas.1018033108.

